


Stele funeraria con raffigurazione del patrono M. Publilius Satur e il suo liberto M. Publilius Stephanus. Nella parte inferiore della stele, è rappresentata la compravendita di uno schiavo (Capua, Museo Campano).



FIGLI DEL FATO

I LIBERTI NELL'ANTICA ROMA.
DALL'ATTO DELLA MANUMISSIO
AI DIRITTI ACQUISITI
AI DOVERI VERSO IL PATRONUS.

Nessuno degno del potere o della fiducia resta uno straniero; esiste una democrazia universale sotto la direzione di uno solo, il migliore dei capi.

Elio Aristide, Encomio a Roma, 60
(metà II sec. d.C.)

Non è tuttavia compito di questo articolo dibattere della condizione del servo. Si tenga in ogni modo presente che nell'antichità schiavi si poteva nascere (nascuntur) ma lo si poteva anche diventare (fiunt). Un cittadino romano perdeva la cittadinanza, o perfino la propria libertà, in conseguenza di una condanna per furto; se come debitore insolvente veniva venduto

Una certa diffusione l'aveva la *manumissio vindicta* che si compieva per mezzo di un rito arcaico dal carattere processuale ricollegabile al procedimento di passaggio di proprietà dell'*in iure cessio*, dove in un processo simulato lo schiavo muoveva causa al suo *dominus*. La procedura, seppure nel tempo mutò continuamente perdendo l'iniziale solennità (già nella tarda repubblica si ignorava l'originario svolgimento), era più o meno questa: il padrone si recava con il servo da affrancare innanzi al pretore al cui cospetto vi erano un *vindex*, che svolgeva la procedura al posto del servo dato che la



condizione sociale di quest'ultimo non gli consentiva di intentare cause, e un *adsertor libertatis* che rivendicava la libertà dello schiavo compiendo l'atto della *vindicatio in libertatem*, cioè toccando lo schiavo sulla testa con una verghetta (*vindicta*) e pronunciando parole liberatorie¹³. Se il padrone non si opponeva a tale atto (*controvincatio in servitute*) allora il pretore riconosceva allo schiavo lo *status libertatis*. Nel corso del III sec. d.C. scompare la procedura in *iure cessio*, mentre con Giustiniano (riforma del 528 d.C.) il tutto verrà ridotto ad una formale dichiarazione del padrone al cospetto del magistrato competente equiparando tale forma alle altre *manumissiones*.

La *manumissio censu* invece si realizzava quando il padrone, *iussu dominorum*, iscriveva lo schiavo direttamente nelle *tabulae censoriae* degli uomini liberi durante le operazioni di censimento che venivano svolte ogni cinque anni. Nel tempo l'uso di questa forma di *manumissio* viene a finire.

La *manumissio testamento* fu la forma di gran lunga più usata. Già disciplinata nelle XII Tavole, prevedeva che lo schiavo ottenesse la libertà per volontà testamentaria del padrone dopo la sua morte¹⁴. Era la forma più vantaggiosa per un liberto dato che la morte del padrone lo escludeva dai diritti di patronato. Tali liberti erano per questo chiamati *orcini*.

In età augustea venne anche riconosciuta giuridicamente la possibilità, di fatto già in uso da tempo, di demandare per *fideicommissum* all'erede designato, o più spesso a un legatario, la *manumissio* di uno o più schiavi tramite *testamentum calatis comitiis*¹⁵ o *testamentum in procintu*.

Durante l'età repubblicana accanto alle tre forme sopra espresse di *manumissiones civiles* ne apparvero altre, le *manumissiones iure praetorio*, le quali pure se considerate *manumissioni di fatto* (vi era la convalida dal pretore), tuttavia non lo erano di diritto, si restava schiavi *iure civile*. Queste si dividevano in *manumissio inter amicos*, *manumissio per epistulam* e *manumissio*

per *mensam*. La *manumissio inter amicos* consisteva nella dichiarazione di voler manomettere un servo pronunciata in presenza di amici (cittadini liberi) che fungevano da testimoni; la *manumissio per epistulam* era invece una comunicazione scritta del padrone in cui veniva dichiarata la volontà di manomettere lo schiavo; la *manumissio per mensam* avveniva invece in occasione di banchetti quando il padrone di fronte i convitati annunciava l'intenzione di *manomissione*¹⁶. Siccome in questi casi era sufficiente la parola del padrone per rendere libero uno schiavo, il pretore proibì che se ne potesse rivendicare la proprietà dopo averlo liberato. Da Ulpiano¹⁷ apprendiamo che le *manumissiones* originavano giuridicamente tre classi di liberti: i *cives romani*, i *latini Iuniani*, e i *peregrini dediticii*. In età imperiale le *manumissiones* non riconosciute giuridicamente, come quelle appena esposte (*inter amicos*, per *epistulam*, per *mensam*), che comporta-



Iscrizione posta sulla base della statua che Flavia Irene eresse al marito Tiberio Claudio Secondo Filippiano, liberto dell'imperatore Claudio (o Nerone). Filippiano, da come si legge, svolgeva il mestiere di coactor (argentarius), cioè di esattore.

Via Appia Antica, dal sepolcro di Tiberio Claudio Secondo Filippiano.

vano una libertà priva di cittadinanza, furono sanate dalla lex Iunia Norbana del 19 d.C.¹⁸. I liberti che rientravano in questa categoria erano chiamati latini Iuniani. "Iuniani" perché la loro posizione era stata definita giuridicamente dalla lex Iunia e "latini" in quanto la loro condizione giuridica era simile a quella degli abitanti delle colonie latine che usufruivano dello ius Latii (cittadinanza latina).

Come i liberti dotati di cittadinanza romana, anche i latini Iuniani potevano generare figli ingenui – sempre se nati dopo la manomissione – e gestire i propri beni, mentre non era loro riconosciuto il diritto a ereditare, a essere nominati tutores in un testamento e a fare testamento. Erano quindi impossibilitati di disporre mortis causa del proprio patrimonio che dopo la loro morte tornava all'antico padrone o al suo legittimo erede¹⁹. Per tale motivo di loro si diceva che vivant quasi ingenui et moriantur ut servi (vivevano come liberi ma morivano come schiavi). Comunque i latini Iuniani potevano conseguire in diversi modi la cittadinanza romana, già bastava che il dominus regolarizzasse la manomissione nelle forme previste dallo ius civilis²⁰.

Verso la fine della repubblica si verificò un aumento considerevole di schiavi manomessi, cioè di liberti, che all'epoca fu percepito come un pericolo per la stabilità dell'ordine sociale²¹ tanto che Augusto, il cui programma di restauratio degli antichi costumi veniva minacciato dall'alto numero di liberti in circolazione che non erano legati in alcun modo alle antiche usanze, fu costretto a intraprendere una serie di provvedimenti atti a limitare la possibilità di affrancare.

Nel 2 a.C. viene introdotta la lex Fufia Caninia, che limita la capacità di manomissione proporzionalmente al numero di schiavi posseduti. La legge decretava che per un numero di schiavi posseduto

compreso tra due e dieci se ne sarebbero potuti affrancare la metà, da dieci a trenta un terzo, da trenta a cento un quarto e da cento a cinquecento un quinto (in ogni caso quindi non più di cento).


Una seconda legge augustea del 4 d.C., la lex Aelia Sentia de manumissionibus, intervenne in maniera ancora più perentoria. Essa limitava fortemente la possibilità di manomissione da parte di proprietari troppo giovani, in particolare per le manomissioni decise da un minore di 20 anni si doveva avere l'approvazione di un apposito consilium formato da cinque senatori, cinque cavalieri e presieduto dal pretore. Per le province, il consilium era formato da venti recuperatores presieduti dal governatore della provincia in questione. La stessa procedura era prevista per le manomissioni che riguardavano schiavi di età inferiore ai 30 anni. Se la manomissione è accettata (legitime, iuxta et legitima manomissione) lo schiavo otteneva tramite manumissio vindicta la cittadinanza romana, altrimenti era latino Aeliano (poi Iuniano). La manomissione non veniva accettata se richiesta da un padrone che a sua volta era stato schiavo e il cui patronus possedeva diritti di successione sul suo patrimonio (manomissione fatta in frode ai creditori).

Un caso particolare era quello del servo che durante il periodo di schiavitù si fosse reso responsabile di gravi crimini e fosse stato messo in catene o torturato o che nel circo avesse affrontato le belve feroci, infatti questi rientrava in una categoria infima tra i cittadini liberi, quella dei peregrini dediticii. Ai dediticii non solo era preclusa ogni possibilità di ottenere la cittadinanza romana, ma era perfino vietato stare in Roma o soltanto avvicinarsi a meno di 100 miglia dall'Urbe, pena il ritorno in schiavitù. Nel 212 d.C., quando Caracalla emanò la Constitutio Antoniniana de civitate con la quale

si concesse la cittadinanza romana a tutti gli abitanti liberi dell'impero, i dediticii furono gli unici che rimasero esclusi dal provvedimento imperiale.

Con la Aelia Sentia si introdusse inoltre una imposta del 5% dovuta per lo schiavo manomesso detta vicesima libertatis o manumissionum.

Nel 24 d.C. una lex Visellia vietava ai liberti l'accesso alle



magistrature urbane a costo di pene molto severe.

Nel 54 d.C. il senatoconsulto Claudiano sentenziava la libertà per lo schiavo che fosse stato abbandonato infermo dal padrone e per lo schiavo che di fatto fosse vissuto libero per 20 anni senza contestazione. I magistrati avevano il potere di liberare gli schiavi se ritenevano che questi avevano subito gravi sevizie dai loro padroni.

Con il cristianesimo subentra una nuova forma di manumissio, quella in sacrosantis ecclesia, o semplicemente in ecclesia, con la quale si concedeva la libertà agli schiavi in presenza della comunità religiosa (cioè delle autorità ecclesiastiche o dei fedeli). Tale forma di manomissione venne inclusa e quindi giuridicamente riconosciuta tra i provvedimenti emanati da Costantino I (306-337) nell'editto di Milano (313).

Dal III sec. d.C. la manumissio vindicta tende a scomparire per divenire, come abbiamo già detto, sotto Giustiniano una dichiarazione al magistrato senza più alcuna solennità, equiparata giuridicamente a quelle più formali in cui era sufficiente una dichiarazione di volontà in presenza di cinque testimoni. Sempre con Giustiniano vennero inoltre abolite la lex Fufia Caninia, la lex Iunia e in parte la Aelia Sentia e scompaiono le classi dei latini Iunani e dei peregrini dediticii.

La condizione di liberto prevedeva limitazioni nel diritto pubblico quali l'impossibilità ad accedere alle cariche pubbliche, il prestare servizio militare in una legione e accedere al senato, nondimeno delle limitazioni erano presenti anche nel diritto pri-

vato come l'impossibilità di connubium – secondo le leggi augustee del 18 a.C. – con membri appartenenti all'ordo senatorio o equestre. Comunque il liberto vantava altri privilegi derivanti dal possedere la cittadinanza come lo ius commercii e la testamenti factio attiva e passiva. Oltre a ciò va detto che quei



Scena di manumissio (Mariemont presso Bruxelles, coll. Warocqué; Roma, Museo della Civiltà Romana).

liberti che arrivavano a stringere privilegiate relazioni con gli imperatori riuscivano anche a raggiungere alte cariche negli uffici burocratici imperiali, si pensi soltanto al ruolo centrale dei liberti Callisto, Narciso e Pallante nel regno di Claudio (41-54 d.C.).

Molto particolari erano i rapporti che si venivano a instaurare tra un patronus e il proprio liberto. Il liberto doveva obsequium e operae verso il proprio manumissore. Ovviamente da tali obblighi erano esclusi i liberti orcini (vedi nota 7) e tutti quei liberti su cui per qualche motivo era stato perduto ogni diritto di patronato. L'obsequium era un dovere morale, uguale a quello dovuto da un figlio verso il proprio padre, che implicava il divieto di citare in giudizio il proprio patronus o il testimoniare contro di lui (tranne che in casi particolari di estrema gravità). Il liberto doveva inoltre seguire il patronus nei luoghi pubblici, sostenerlo nella vita sociale, e aveva l'obbligo di assistenza ogni qualvolta il patronus ne aveva necessità (come in caso di malattia). La violazione dell'obsequium poteva portare a gravi sanzioni. Infatti qualora il liberto si fosse macchiato di grave ingratitudine verso il patronus sarebbe incorso nella iniura atrox che determinava una revocatio in servitutum propter ingratitudinem²².

Comunque più volte nel corso della storia romana si cercò di ridurre i poteri del patronus sul liberto. Già nel 118 a.C. un editto del pretore Rutilio Rufo limitava e definiva giuridicamente gli obblighi imposti dal patronus. L'editto consentiva di esigere solo i servizi promessi sotto giuramento²³ al momento della manomissione.

Altri obblighi dovuti al patronus erano le operae. Queste potevano essere fabriles se composte da prestazioni lavorative remunerate e cedibili a terzi, oppure officiales (da officium, obbligo morale) se riguardavano servizi gratuiti resi unicamente al patronus e ai suoi eredi.

Il patronus è inoltre considerato agnatus proximus del liberto. Ciò riveste un'importanza rilevante

in chiave di successione, poiché concedeva all'antico padrone di avanzare diritti sull'intero patrimonio del liberto qualora quest'ultimo fosse stato privo di sui heredes o sulla metà del patrimonio se invece risultava privo di figli (e quindi di eredi diretti). Il patronato implicava inoltre il diritto alla tutela legittima sul liberto impubere e sulla liberta. Se il liberto uccide il patronus è parricidio ed è punito con la morte.

Tuttavia anche il patronus aveva dei doveri verso il proprio liberto. Un esempio è l'impegno che aveva il patronus di sostenere con ogni mezzo, compresa la propria auctoritas, un suo liberto in una eventuale causa giudiziaria da questi intentata. Il patronus poteva vedere revocati i diritti di patronato se compiva gravi atti contro un proprio liberto, ad esempio bastava negargli assistenza economica in caso di bisogno (già le XII Tavole tutelavano in qualche modo il liberto dagli abusi del patronus) o intentargli contro un'accusa capitale. Caso a parte è la perdita di patronato per restituito natalium che comportava l'equiparazione del liberto alla condizione di ingenuus. In età tarda era concessa dall'imperatore col consenso del patronus.

In conclusione l'atto della manomissione era favorevole tanto per lo schiavo, perché usciva da una condizione sociale di estrema sottomissione, quanto per il padrone, che ne guadagnava per i servizi che gli erano dovuti come patronus, ma anche perché vedeva aumentare la sua clientela e quindi il peso all'interno della società. Inoltre il mercato consentiva di rimpiazzare in breve tempo la perdita di uno schiavo.

Dalla lettura dei testi antichi, che fortunatamente hanno percorso indenni i secoli per giungere sino a noi, si può desumere che i rapporti tra dominus e libertus erano comunemente basati su una biunivoca fedeltà ai reciproci doveri. Difatti sia durante il periodo repubblicano che imperiale i casi di violazione a tali doveri, che avrebbero comportato l'applicazione delle dure pene previste, risultano episodici.

Note

1 Dal punto di vista del diritto nella storia di Roma si identificano comunemente quattro periodi: arcaico (753-367 a.C.), preclassico (367-27 a.C.), classico (27 a.C.-286 d.C.) e postclassico (284-565 d.C.).

2 Isidoro di Siviglia (Cartagena 560 – Siviglia 636) fa derivare questo termine dal verbo servare, "conservare (in vita)".

3 Cfr. GAI., Inst. II, 24.

4 Cfr. GAI., Inst. I, 119. Ricordiamo il rito della e-

mancipatio con cui un figlio uscendo dalla patria potestas diveniva sui iuris (cfr. GAI., Inst. I, 132).

5 In particolare «[...] peculium designa ogni forma d'attività affidata dal padrone allo schiavo, da cui quest'ultimo ricava dei guadagni personali che conserverà una volta diventato liberto, ovviamente tratta la somma pagata per ottenere la libertà» (DUPONT 2000).

6 In caso di morte dello schiavo il peculium tornava al padrone, in virtù dello iure peculii, non come atto

di successione.⁷ In questo caso se riusciva a tornare libero, riacquistava i suoi diritti.

8 Usuale nel periodo repubblicano, si lasciava la cittadinanza romana a favore di quella latina. La piena cittadinanza si poteva riacquistare trasferendosi nuovamente a Roma (usufruendo dello *ius migrandi*).

9 «Qui ex justa servitute manumissi sunt» (GAI., Inst. I, 11).

10 Cfr. GAI., Inst. I, 9,10,11.

11 Lo *ius civilis* era l'insieme dei diritti dei soli cittadini di Roma (*originatosi dai mores*), assorbì lo *ius Quiritium*.

12 Cfr. ULP., Ad edict. I, 6. Ricordiamo che la cittadinanza romana concedeva la possibilità di intrattenere rapporti commerciali (*ius commercii*) e di contrarre matrimonio (*ius connubii*) con altri cittadini, di partecipare alle votazioni (*ius suffragii*) e di fare testamento (*testamenti factio*), ma recava anche obblighi fiscali (come il versamento dell'imposta sulle successioni, pari al 5% dell'eredità, introdotta in età augustea con la *lex Iulia de vigesima hereditatum*).

13 «Hunc ego hominem ex iure Quiritium meum esse aio secundum suam causam».

14 Soprattutto in età imperiale, poteva accadere che un *dominus* particolarmente indebitato designasse come erede un suo schiavo e che ne disponesse la liberazione alla propria morte per evitare (GAI., Inst. II, 54) il disonore a un *civis Romanus* di vedere i beni messi all'asta.

15 Tale testamento veniva presentato al popolo riunito in assemblee (*comitia calata*) radunate appositamente due volte l'anno, il 24 marzo e il 24 maggio. Nei fasti in queste date si può leggere la sigla Q.R.C.F. (da sciogliere in Quando Rex Comitavit Fas) ad indicare che il giorno era *fasto solo*

dopo che i *comitia calata* venivano sciolti.

16 Cfr. PETR., Satyr., 41,7.

17 Eneo Domizio Ulpiano di Tiro († Roma, 228 d.C.) fu giurista e politico. Giunse a ricoprire la carica di prefetto del pretorio sotto Alessandro Severo (222), quando fu ucciso dagli stessi pretoriani che gli rimproveravano una eccessiva severità.

18 I consoli di quell'anno furono M. Giunio Silano e L. Norbano Flacco.

19 Cfr. GAI., Inst. III, 56 e ULP., Ad edict. I, 10 e XXII, 18.

20 I modi per ottenere la cittadinanza piena variavano con il variare dei tempi. La si poteva ottenere per intervento diretto dell'imperatore o contraendo matrimonio con una persona già in possesso dei pieni diritti, ma anche e soprattutto tramite benemerenze rese alla comunità quali potevano essere prestando servizio per tre anni nel corpo dei vigiles (con Tiberio), investendo capitali nella costruzione di case a Roma (con Nerone) o di una nave d'alto tonnellaggio per il trasporto di grano (con Claudio), addirittura esercitando la professione di fornaio (con Traiano).

21 Cfr. DION. AL., 4,24,4ss. Ricordiamo si era appena usciti da decenni di guerre civili (prima Cesare con Pompeo poi Ottaviano con Marco Antonio) e che era ancora vivo il ricordo della rivolta di Spartaco.

22 Cfr. SUET. Clau., 25, 3 e MARC., Dig., 37, 14, 5pr.

23 «Si pretese che il liberto si vincolasse alla prestazione di speciali munera, aventi contenuto patrimoniale, mediante giuramento (*ius iurandum liberti*), prestato prima della manomissione con valore semplicemente religioso e ripetuto subito dopo con piena efficacia giuridica (*promissio iurata*)» (SANFILIPPO 2002).

Bibliografia consultata.

ALFÖLDY 1987 G. ALFÖLDY, Storia sociale dell'antica Roma, Il Mulino, Bologna 1987.

CARCOPINO 1993 J. CARCOPINO, La vita quotidiana a Roma, Laterza, Roma-Bari 1993.

DUCOS 1987 M. DUCOS, Roma e il diritto, Il Mulino, Bologna 1987.

DUPONT 2000 F. DUPONT, La vita quotidiana nella Roma repubblicana, Laterza, Roma-Bari 2000.

FRANCIOSI 2000 G. FRANCIOSI, Corso istituzionale di diritto romano, Giappichelli, Torino 2000.

GIARDINA 1998 J. ANDREAU in A. GIARDINA, L'uomo romano, Laterza, Roma-

Bari 1998.

LEVRERO 2004 R. LEVRERO, Il diritto e la giustizia, Quasar, Roma 2004.

PANI-TODISCO 2005 M. PANI, E. TODISCO, Società e istituzioni di Roma antica, Carocci, Roma 2005.

SANFILIPPO 2002 C. SANFILIPPO, Istituzioni di diritto romano, Rubbettino, Roma 2002.

TALAMANCA 2001 M. TALAMANCA, Elementi di diritto privato romano, Giuffrè, Milano 2001.

Varie fonti antiche.

Appunti di lezioni universitarie.

Varie fonti dalla Rete.